

Assegnazione agevolata ai soci entro il 30 settembre

In vista della scadenza del 30 settembre 2025 per l'effettuazione delle operazioni di assegnazione agevolata ex L. 207/2024 è utile riepilogare le indicazioni fornite dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria e notarile con specifico riguardo ai **soci assegnatari**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 comma 31 della L. 207/2024, le agevolazioni sono concesse a condizione che i soci siano iscritti a libro soci, ove prescritto, al **30 settembre 2024**, o che lo siano entro il 31 gennaio 2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.

La disposizione ha la *ratio* di evitare che soggetti prima estranei alla compagine sociale vi possano entrare in prossimità dell'atto di assegnazione o di cessione, beneficiando così delle agevolazioni.

La norma dispone l'iscrizione a libro soci, "ove prescritto", entro il 30 settembre 2024; per le società di persone e le altre società non obbligate alla tenuta del libro soci, secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2026 (cap. I, Parte I, § 2) occorre che, alla data di riferimento, la qualifica di socio sia provata con titoli idonei aventi **data certa**.

L'ingresso nella compagine sociale di uno o più soggetti dopo il 30 settembre 2024 **non fa venir meno** i benefici; questi ultimi vengono però riservati ai soci che erano tali alla data del 30 settembre 2024 (gli altri soci, scontano invece l'imposizione ordinaria).

Nel rispetto del requisito di "socio" nei termini sopra descritti, non sussistono limitazioni legate alla natura giuridica (persone fisiche o giuridiche), né al regime fiscale

(IRPEF o IRES), né alla residenza fiscale (italiana o estera). È però utile prendere in considerazione alcune **casistiche particolari**.

Lo Studio Consiglio nazionale del Notariato n. 46-2023/T (§ C.3.1) ha precisato che il socio che può godere dell'agevolazione deve essere **titolare della proprietà** della partecipazione o almeno esserne nudo proprietario; l'usufruttuario di una partecipazione, invece, non essendo considerato socio dal Fisco (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) non potrà godere dei vantaggi fiscali previsti (sul punto, esistono però orientamenti contrastanti della giurisprudenza).

Più in generale, in merito alle eventuali modifiche della quota di partecipazione, la circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 2) ha precisato che la percentuale a cui fare riferimento al fine di attribuire la parte corretta del patrimonio sociale all'atto dell'assegnazione è quella esistente al **momento dell'assegnazione** medesima.

In presenza di un socio assegnatario in **comunione legale** dei beni, secondo la soluzione preferibile dai notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.2), "si potrà godere dell'agevolazione per intero e non limitatamente alla metà corrispondente all'assegnazione in suo favore"; tuttavia, proseguono i notai, qualche dubbio potrebbe emergere partendo dalla contraria posizione dell'Amministrazione finanziaria in ordine alle agevolazioni prima casa (applicabile nella misura del 50% ove uno solo dei coniugi acquirenti in comunione legale sia in possesso dei requisiti; *cfr.* circ. n. 38/2005, § 2.1).

Il regime agevolato, secondo la prassi notarile (studio n. 46-2023/T, § C.3.3) e dell'Amministrazione finanziaria (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2) è ammesso anche nel caso di **subentro dell'erede** nella qualità di socio successivamente alla data del 30 settembre 2024, a seguito della accettazione dell'eredità da parte dell'erede medesimo; infatti, in questa

ipotesi, non si realizza una cessione volontaria della partecipazione.

Tra le **casistiche particolari**, è stato poi esaminato il caso del socio assegnatario in caso di subentro per fusione e per scissione, nonché il caso delle partecipazioni intestate a società fiduciarie (circ. n. 26/2016, cap. I, Parte I, § 2.1 e studio n. 46-2023/T, § C.3.4 e C.3.5).

In ossequio al principio di continuità fiscale, è ammessa l'assegnazione agevolata nei confronti dei soci delle società incorporate, fuse o scisse, purché questi siano tali alla data di riferimento, fissata, come detto, al 30 settembre 2024.

Inoltre, possono risultare assegnatarie anche le **società fiduciarie** purché iscritte tra i soci alla data di riferimento e sia provato che il rapporto fiduciario sia sorto in data anteriore.

Non è invece pacifica l'applicazione delle disposizioni agevolative in caso di assegnazione di beni immobili in favore di terzi, per scelta del socio. I notai (studio n. 46-2023/T, § C.3.7) specificano, infatti, che se il "terzo" non è un socio o è divenuto tale in data successiva al 30 settembre 2024, si dovrebbe, in linea di principio, concludere per la soluzione negativa stante la mancanza della qualifica di socio in capo al soggetto assegnatario. Tuttavia, una possibile apertura potrebbe delinearsi, secondo i notai, nel caso in cui tra la società e il socio sia stipulato un contratto a **favore di terzi** (art. 1411 c.c.): in tal caso, l'acquisto si perfezionerebbe *medio tempore* in capo al socio, fino a quando il terzo non dichiari di "volarne profittare". Non esistono però conferme sul punto da parte del Fisco.

(MF/ms)